

Oggetto: RDO n. 2082643 su Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione – Consip del servizio di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento degli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate (CIG 7621804F9E). PROVVEDIMENTO ESCLUSIONE DALLA GARA

Con riferimento alla procedura in oggetto,

VISTA la determina a contrarre n. 56236 del 21 settembre 2018 con la quale è stato disposto l’espletamento di una *Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all’acquisizione del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento degli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale del Veneto;*

VISTI gli atti di gara relativi alla Richiesta di Offerta n. 2082643 pubblicati sulla piattaforma del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione – Consip;

VISTO il Decreto del Direttore Regionale del Veneto n. 64645 del 31.10.2018 di nomina della Commissione di gara;

VISTO il verbale di gara protocollo 68130/2018, relativo alla seduta della Commissione del 13 novembre 2018;

CONSIDERATO che nel predetto verbale la Commissione di gara, nell’esaminare la documentazione Amministrativa concorrente **ORTESCHI SERVICE SRL**, ha verificato che, oltre al documento di gara unico europeo (DGUE) incompleto in alcune sue parti, non è stata costituita la garanzia provvisoria ex art. 93 D.lgs. 50/2016, prescritta all’articolo 12 delle Condizioni particolari e del disciplinare di gara;

CONSIDERATO che la società ha comunicato che la stessa rientra nella categoria di “media impresa”. *Pertanto, in seguito alla presa visione delle condizioni particolari e del disciplinare di gara, all’art. 12 “Garanzia Provvisoria”, la ditta Orteschi Service srl non è tenuta a versare la somma di garanzia fideiussoria provvisoria;*

CONSIDERATO che, l’osservazione della società ORTESCHI SERVICE SRL non è condivisibile in quanto il comma 6 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 riguarda istituto diverso dalla garanzia provvisoria ed esattamente la deduzione del fideiussore per la fase esecutiva del rapporto da costituirsi. La garanzia provvisoria è, peraltro, elemento indefettibile dell’offerta e non mera componente accessoria, come ripetutamente affermato dal vertice della Giustizia amministrativa (fra le tante *Consiglio di Stato – Sez. V, Sentenza 10-04-2018, n. 2181 e giurisprudenza richiamata*). Di conseguenza, la sua omissione non è sanabile con l’istituto del soccorso istruttorio (ex art. 83 co. 9 D.lgs. 50/2016), pena la violazione del principio della par condicio;

TENUTO CONTO che la Commissione, rilevata la mancanza del richiamato requisito di partecipazione, ha deliberato di non ammettere la società ORTESCHI SERVICE SRL alle successive fasi di gara;

VISTI l'art. 29 e l'art. 76 del D.lgs. 50/2016,

DISPONE

- l'esclusione dalla procedura in oggetto del seguente concorrente, per le motivazioni sopra citate:

ORTESCHI SERVICE SRL;

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29,c 1, del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "Gare in corso", nell'ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Venezia-Marghera

Il Responsabile Unico del Procedimento

Norman Bullo

